

laborfonds

Fondo pensione. Zusatzrentenfonds.

Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino - Alto Adige
Iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 93

Documento sulle rendite

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024

Partner di | von:



DOCUMENTO SULLE RENDITE

Il presente documento disciplina le prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita.

Per tutto quanto non sia puntualmente previsto si rimanda allo Statuto del Fondo Pensione Laborfonds (di seguito, il "Fondo"), nonché all'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (limitatamente agli aderenti del settore privato) e ss.mm.ii., ovvero all'art. 7 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (limitatamente agli aderenti del settore pubblico).

Il Fondo si riserva la possibilità di regolare autonomamente ogni ulteriore dettaglio che non sia previsto dai Decreti sopra richiamati o dalla normativa secondaria emanata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip).

Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita il Fondo ha stipulato, al termine della selezione prevista dalla normativa, una convenzione assicurativa, attualmente **in vigore fino al 31.12.2029**, con Generali Italia S.p.A. (di seguito, "Generali Italia" o la "Società" o la "Compagnia").



Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile consultare direttamente la Convenzione disponibile nella sezione "Documentazione - Normativa interna del Fondo" sul sito www.laborfonds.it

Accesso alla rendita e modalità di erogazione

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce:

- **Per gli aderenti del settore privato:** al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.
- **Per gli aderenti del settore pubblico:** al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione, ovvero, in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale¹.

All'aderente in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto del Fondo e dalla normativa vigente viene erogata una pensione complementare (rendita), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al montante accumulato² sulla posizione individuale del Fondo, e destinato quale premio unico alla Compagnia, all'età e alla tipologia di rendita prescelta. La "conversione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età, sesso, tipologia di rendita e rateazione.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita;
- parte in capitale (fino a un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

¹ Per gli aderenti che destinano al Fondo l'importo di cui all'art. 7, c. 9-undecies del D.L. 78/2015 (L.conv. 125/2015) è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.

² Nel caso in cui l'iscritto abbia precedentemente richiesto di utilizzare parte della propria posizione individuale maturata per l'erogazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. "RITA"), sulla posizione residua rimane inalterato il diritto a chiedere le ordinarie prestazioni pensionistiche in forma rendita e/o di capitale.



L'aderente del settore privato può sempre scegliere di ricevere l'intera prestazione pensionistica in capitale nel caso in cui la rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale³, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale⁴.

L'aderente del settore pubblico può sempre scegliere di avere tutto in capitale nel caso in cui l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale⁴. Altra deroga al principio esposto è rappresentata dai soggetti con la qualifica di "vecchio iscritto"⁵ i quali esercitano l'opzione tra il vecchio e il nuovo regime civilistico-fiscale delle prestazioni.



Per maggiori informazioni si veda il *Documento sul regime fiscale* disponibile sul sito www.laborfonds.it

Quale tipologia di rendita

Per l'erogazione della rendita la convenzione stipulata dal Fondo permette, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita:

1. Vitalizia immediata	Pagamento immediato di una rendita al beneficiario indicato nelle Condizioni di assicurazione (aderente assicurato) fino a che rimane in vita; si estingue con il suo decesso. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e della rendita con restituzione del montante residuo) o per sé (rendita LTC).
2. Certa per 5-10 anni e poi vitalizia	Pagamento immediato di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, al beneficiario indicato nelle Condizioni di assicurazione (aderente assicurato) se vivente e ai soggetti designati (reversionari) in caso di sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita mentre si estingue se l'aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il soggetto designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.
3. Reversibile	Pagamento immediato di una rendita al beneficiario indicato nelle Condizioni di assicurazione (aderente assicurato) fino a che rimane in vita e successivamente, per l'intero importo o per una frazione dello stesso, al soggetto designato (reversionario), se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il soggetto designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
4. Con restituzione del montante residuale (controassicurata)	Pagamento immediato di una rendita al beneficiario indicato nelle Condizioni di assicurazione (aderente assicurato) fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai soggetti designati (reversionari) il capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico. Il capitale residuo è pari alla differenza tra il montante convertito in rendita, rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e il prodotto tra la rata della "rendita assicurata" rivalutata all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il numero di rate effettivamente corrisposte. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il soggetto designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.

³ Con Deliberazione del 30/05/2007 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha precisato che per "montante finale" deve intendersi quello effettivamente esistente presso la forma pensionistica e non già l'importo virtuale della posizione al lordo di eventuali anticipazioni già fruite e non reintegrate. Al riguardo la Commissione ha aggiunto che il D.Lgs. 252/2005 non ha innovato sul punto rispetto all'analoga disposizione contenuta nel D.Lgs. 124/1993.

⁴ L'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, c. 6 e 7, della L. 335/1995, per l'anno 2024, è pari a 6.947,33 euro.

⁵ È "vecchio iscritto" colui che alla data del 28/04/1993 risultava iscritto a fondi istituiti alla data del 15/11/1992 e che non abbia mai esercitato il riscatto. Si precisa che, in caso di adesione al Fondo per effetto del conferimento dei flussi contributivi derivanti dagli importi di cui all'art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015, ai fini dell'acquisizione della qualifica di "vecchio iscritto", con tutti gli effetti a ciò connessi, rileva la data di iscrizione del lavoratore al Fondo Gas.

5. Vitalizia LTC

Pagamento immediato di una rendita al beneficiario indicato nelle Condizioni di assicurazione (aderente assicurato) fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. La rendita si estingue al decesso dell'aderente. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza.

Basi tecniche adottate

Tavole IPS55

Caricamenti applicati

Costi gravanti direttamente sul Contraente

Costi gravanti sul premio

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita	1,24%
Caricamenti percentuali sul premio	0%

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata

Valore trattenuto in punti percentuali assoluti	0,55
---	------

Tavole demografiche applicate per la determinazione dei coefficienti di conversione riportati nelle successive tabelle

Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata

Tavola IPS55DIFF - qx al 100% - differenziata per sesso, senza *Age-shifting*.

Base demografica per la perdita di autosufficienza

Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso (senza *Age-shifting*).

Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti

Legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza *Age-shifting*, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti.

Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti

Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza *Age-shifting*, differenziata per sesso e la sopravvivenza dei non autosufficienti.

Denominazione della gestione degli investimenti

Generali Italia gestirà le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione Separata con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione "GESAV".

Modalità di rivalutazione della rendita

Il contratto prevede un tasso di rendimento minimo garantito che, a scelta dell'assicurato, può essere riconosciuto anche in via anticipata (tasso tecnico). Il tasso minimo garantito, qualora già non riconosciuto in via anticipata, si consolida ogni anno alla ricorrenza annuale di rivalutazione.

Generali Italia dichiara annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione Separata. Il *rendimento attribuito* alla rendita si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata – nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita – del *rendimento trattenuto* dalla Società. Tale rendimento trattenuto è pari a 0,55 punti percentuali assoluti. Il rendimento attribuito non può comunque essere inferiore al suddetto tasso minimo garantito dal contratto.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il predetto tasso minimo garantito è pari all'1% e viene applicato a tutte le richieste di prestazione pensionistica in forma di rendita pervenute al Fondo dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2024⁶.

La *misura di rivalutazione* si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse eventualmente già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita – *tasso tecnico* – la differenza, se positiva, fra il rendimento attribuito alla rendita e il suddetto tasso di interesse. Il tasso tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto di assicurazione e nell'Appendice di rinnovo formalizzata fra il Fondo e la Società.



La documentazione contrattuale delle rendite è costituita dal Fascicolo informativo, disponibile nella sezione “Documentazione – Normativa interna del Fondo” del sito internet del Fondo www.laborfonds.it, al quale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.



ATTENZIONE: La convenzione con Generali Italia S.p.A. è in vigore fino al 31.12.2029. Le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalle previsioni della convenzione in vigore al momento della richiesta della rendita al Fondo.

⁶ Come indicato nell'Appendice di rinnovo della convenzione, la Compagnia si è riservata di rivedere il tasso minimo garantito per il periodo successivo al 31.12.2024 e fino alla data di scadenza del contratto, qualora il rendimento della Gestione Separata – al netto del rendimento trattenuto previsto contrattualmente – risulti inferiore all'1%.